

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Decreto fiscale convertito in legge

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto legge con le misure urgenti in materia fiscale**. In sede di conversione in Legge del decreto sono **state apportate numerose modifiche e sono state introdotte molte novità**.

L'esame del decreto legge dalla Camera e dal Senato per la conversione è avvenuto in entrambe le aule ricorrendo al voto di fiducia. Il definitivo via libera del Senato è avvenuto il 24 novembre 2016. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta per l'entrata in vigore di tutte le numerose modifiche.

In questa scheda sono analizzati punto per punto tutti gli articoli: dalla soppressione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, dallo spesometro trimestrale alle modifiche alla disciplina della dichiarazione integrativa a favore, fino alla riapertura dei termini della voluntary disclosure.

DECRETO FISCALE CONVERTITO IN LEGGE	
SOPPRESSIONE EQUITALIA Art.1	<p>L'articolo 1 del D. L. 193/2016 disciplina la soppressione di Equitalia, prevedendo che dal 1° luglio 2017 tutte le società del Gruppo Equitalia siano sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle Imprese.</p> <p>Pertanto fino alla data del 1° luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue con Equitalia, mentre dal 1° luglio 2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>Occorre precisare che lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia non comprende "Equitalia giustizia" in quanto svolge funzioni diverse dalla riscossione. Tale società pertanto continuerà a occuparsi del F.U.G "Fondo unico giustizia"¹ anche dopo il 1° luglio 2017.</p> <p>L'ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/73.</p> <p>Il nuovo ente può anche svolgere attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi</p>

¹ Per completezza, si ricorda che dal 2008 nel Fondo Unico di Giustizia confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

partecipate.

Gli organi del nuovo ente sono:

- ◆ **il presidente:** il direttore dell' Agenzia delle Entrate,
- ◆ **il comitato di gestione:** è composto dal direttore dell' Agenzia delle Entrate e due componenti nominati dall' Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Il comitato di gestione, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l' organizzazione e il funzionamento dell' ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell' ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese;
- ◆ **il collegio dei revisori dei conti:** il cui Presidente è scelto tra i magistrati della corte dei conti.

Lo statuto dell'Ente "Agenzia delle Entrate-riscossione" è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e disciplina:

- ◆ le funzioni e le competenze degli organi,
- ◆ i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale;
- ◆ le entrate dell'ente, stabilendo i criteri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

Il comitato di gestione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano il funzionamento dell'ente, i bilanci, i piani aziendali, e le spese eccedenti le previsioni.

In merito **al programma** del nuovo ente della Riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell' Agenzia delle entrate, stipulano annualmente **un atto aggiuntivo** per individuare:

- ◆ i servizi dovuti;
- ◆ le risorse disponibili;
- ◆ le strategie per la riscossione dei crediti tributari;
- ◆ gli obiettivi quantitativi da raggiungere (economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, ammontare delle entrate erariali riscosse);
- ◆ gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- ◆ le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- ◆ la gestione della funzione della riscossione;
- ◆ la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

L'ente "Agenzia delle Entrate-riscossione" deve **redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti** in materia di riscossione, esponendo distintamente:

- ◆ i dati concernenti i carichi di ruolo a esso affidati,
- ◆ l'ammontare delle somme riscosse,

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i crediti ancora da riscuotere, ◆ le quote divenute inesigibili. <p>Il decreto stabilisce espressamente che nei rapporti con i contribuenti il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente, e agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale, con particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla trasparenza, ◆ alla leale collaborazione ◆ alla tutela di affidamento e buona fede. <p>In particolare, in un'ottica di maggior compliance, può essere istituito uno sportello telematico unico per l'assistenza e l'erogazione di servizi secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con chiarezza il debito originario.</p> <p>Per quanto riguarda i contenziosi con i contribuenti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può stare in giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ avvalendosi direttamente di propri dipendenti delegati, davanti al tribunale e al giudice di pace, ◆ avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato qualora vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ◆ avvalendosi di avvocati del libero foro. <p>Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina per cui l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.</p> <p>Infine l'articolo 1 disciplina il trattamento riservato al personale di Equitalia, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 24 ottobre 2016 per tutte le società del gruppo Equitalia è vietato assumere personale con contratti di lavoro subordinato; ◆ il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, in servizio alla data del 24.10.2016, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente "Agenzia delle Entrate-riscossione". <p>Nella prima versione del disegno di legge era stata previsto da parte del personale di Equitalia una prova di selezione e verifica delle competenze, tuttavia in sede di conversione è stato stabilito che la prova sia sostituita dalla ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale del personale alle esigenze dell'ente stesso.</p>
<p>PROROGA DI TERMINE IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI NELLE AGENZIE FISCALI</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto, è stato inserito l'articolo 1-bis che proroga al 30 settembre 2017 il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali per i funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza. Precedentemente il termine previsto era il 31.12.2016.</p>

Art. 1-bis	
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE</p> <p>Art. 2</p>	<p>Con delibera adottata entro il 1° luglio 2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto per la riscossione nazionale le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ accertamento, ◆ liquidazione, ◆ riscossione spontanea e coattiva <p>delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.</p>
<p>INTERVENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DENARO E GENERALIZZAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELL'AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA</p> <p>Art. 2-bis</p>	<p>Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, è stato introdotto l'articolo 2-bis che prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero con F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici.</p> <p>Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI (F24 o apposito bollettino di c/c postale).</p> <p>Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente mediante il conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.</p>
<p>POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE</p> <p>Art. 3</p>	<p>Un'altra novità in tema di riscossione è contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 193/2016, prevedendo che dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate possa utilizzare le banche dati e le informazioni ² anche ai fini della riscossione. Fra le informazioni a cui può accedere sono comprese le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, a cui perviene accedendo direttamente alle banche dati dell'INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale).</p> <p>In particolare, le banche dati INPS possono essere consultate per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.</p> <p>E' consentito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni.</p>
<p>DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE</p> <p>Art. 4</p>	<p>Nel decreto legge in commento, particolare attenzione viene dedicata al tema del recupero dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, nel tentativo di ridurre il VAT gap (cioè il divario tra il gettito IVA atteso e quello effettivo).</p> <p>In pratica, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA godranno dell'abolizione dello spesometro (comunicazione elenco clienti-fornitori) ma subiranno l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ◆ la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. <p>Entrando nel merito, con il decreto 193/2016 è stato modificato l'articolo 21 del D. L 78/2010 prevedendo le seguenti disposizioni:</p>

² Limitatamente a quelle a cui è autorizzata ad accedere per espressa previsione di Legge.

	<p>Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute)</p>	<p>I soggetti passivi trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emesse ◆ ricevute e registrate <p>nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.</p> <p>In sede di conversione del decreto, è stata introdotta la norma per cui sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane.</p> <hr/> <p>La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.</p> <p>Le modalità con cui devono essere inviati i dati all'Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia, ma in base all'articolo 4 del D. L 193/2016 sicuramente devono essere trasmessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; ◆ la data ed il numero della fattura ◆ la base imponibile; ◆ l'aliquota applicata; ◆ l'imposta; ◆ la tipologia dell'operazione. <hr/> <p>Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>In particolare, un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilirà le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate ai giochi pubblici autorizzati³.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">La comunicazione in sostanza sostituisce lo spesometro che da annuale diventa trimestrale.</p> <p>Di seguito una tabella delle date di scadenza dell'invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni quando tale comunicazioni saranno a regime.</p>
--	---	--

³ Il decreto specifica che il provvedimento "dovrà essere emesso secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici"

		Trimestre	Data di scadenza
		I° (gennaio-febbraio-marzo)	31 maggio
		II° (aprile-maggio-giugno)	16 settembre
		III° (luglio-agosto-settembre)	30 novembre
		IV ° (ottobre-novembre-dicembre)	Entro il mese di febbraio dell'anno successivo
<p>Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.</p> <p>Di seguito una tabella delle date di scadenza dell'invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni per l'anno 2017.</p>			
		Trimestre	Data di scadenza
		I° e II° (gennaio-febbraio-marzo- aprile -maggio-giugno)	25 luglio 2017
		III° (luglio-agosto-settembre)	30 novembre 2017
		IV ° (ottobre-novembre-dicembre)	Entro il mese di febbraio 2018
<p>Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)</p>	<p>I soggetti passivi trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate, fermo restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p>		
	<p>Un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia stabilirà le modalità e le informazioni da trasmettere congiuntamente a questa comunicazione.</p>		
	<p>Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le</p>		

		<p>predette condizioni di esonero.</p>
		<p>In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per ciascun periodo.</p>
		<p>L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario gli esiti derivanti dall'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei dati, ◆ della coerenza tra i dati e le comunicazioni di cui sopra ◆ della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. <p>Quando dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito⁴, così da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fornire i chiarimenti necessari, ◆ segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ◆ versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
		<p>Art. 21-ter (Credito d'imposta)</p> <p>Ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in attività nel 2017 ◆ che, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000 <p>è attribuito una sola volta un credito d'imposta pari a € 100 per l'adeguamento tecnologico.</p> <p>Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2018. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p> <p>Oltre a questo credito, è attribuito una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00 ai soggetti di cui sopra che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica entro il 31.12.2017. Tale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP ◆ va indicato nella dichiarazione dei redditi ◆ può essere utilizzate in compensazione. <p>In sede di conversione del decreto è stata estesa la</p>

⁴ Le modalità delle comunicazioni devono essere previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate

possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.

Per quanto riguarda **le sanzioni**, il primo testo del decreto legge 193 prevedeva sanzioni piuttosto alte, che sono state notevolmente ridotte in sede di approvazione. Attualmente le sanzioni sono:

- ◆ per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 2, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre;
- ◆ l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle sanzioni, è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.

In ogni caso **tali sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di:**

- ◆ trasmissione della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza;
- ◆ trasmissione corretta dei dati entro 15 giorni dalla scadenza.

Le disposizioni finora commentate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

- ◆ **è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing**, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- ◆ **limitatamente agli acquisti intracomunitari** di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, **sono soppressi gli elenchi Intrastat**;
- ◆ vengono **abrogate** le comunicazioni relative alle operazioni con Paesi **Black list**.

La dichiarazione Iva annuale verrà presentata per il 2016 entro il mese di febbraio 2017, e dal 2018 tra il 1 febbraio e il 30 aprile. Con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio viene soppresso la comunicazione dati Iva.

La trasmissione dei corrispettivi telematica per i distributori automatici prevista per il 1 gennaio 2017 viene **rinviata** dal c.6 dell'art.4 , **al 1 aprile 2017** demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia ulteriori possibili differimenti in relazione a specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Viene inoltre chiarito che l'obbligo riguarda anche le prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.

Infine, sono stati ridotti di due anni gli accertamenti nei casi in cui i contribuenti effettuino **l'opzione per la trasmissione telematiche delle fatture** ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 127/2015.

Depositi Iva: La definizione del deposito Iva è contenuta in una circolare del 24 marzo 2015 la n. 12/E dedicata completamente ai Depositi Iva.

I depositi Iva sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all'interno dei quali la merce viene introdotta, staziona e poi viene estratta.

I depositi Iva consentono che, per determinate operazioni, l'IVA ove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei beni, con il meccanismo dell'inversione contabile.

Il comma 6 dell'art. 4 amplia le fattispecie di introduzione nel deposito

	<p>Iva che possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta eliminando alla lettera a) le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni.</p> <p>Vengono detassate tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, compresi quelli realizzati dai cedenti nazionali, prevedendo che all'atto dell'estrazione l'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante il meccanismo del reverse charge (autofattura o integrazione), previa prestazione di idonea garanzia secondo quanto verrà stabilito da un decreto del MEF. Nei casi in cui il reverse charge non è ammesso e comunque fino a quando non verranno stabilite le modalità dal decreto, l'imposta dovuta dal soggetto che estrae dovrà essere versata dal gestore del deposito che diventa solidalmente responsabile dell'imposta stessa.</p> <p>Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 ma senza possibilità di compensazione.</p> <p>Puo' estrarre la merce senza pagamento dell'Iva l'esportatore abituale che si avvale della facoltà prevista dall'art.8 lett.c del Dpr 633/72; in questo caso la dichiarazione di intento presentata dall'esportatore deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il Gestore del deposito è comunque sempre solidalmente responsabile per il mancato pagamento dell'imposta.</p> <p>Il versamento diretto dell'Iva da parte del gestore del deposito non si applica nel caso di beni introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, in questo caso il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta integrando la fattura che andrà registrata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.</p> <p>La norma è poco chiara e farraginoso ed è stata criticata dalla dottrina in quanto il divieto di compensazione per il gestore del deposito gli creerà una situazione di credito nei confronti dello Stato che niente ha a che fare con la lotta all'evasione.</p> <p>La violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione può essere causa di revoca dell'autorizzazione o dell'abilitazione all'esercizio del deposito Iva.</p> <p>Le modifiche avranno effetto dal 1 aprile 2017.</p>
<p>EMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE PER IL TAX FREE SHOPPING Art. 4 bis</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto è stata prevista la fatturazione elettronica per i negozi tax free.</p> <p>In particolare, gli acquisti destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, di importo complessivo superiore a 155 euro (IVA compresa) dal 1 gennaio 2018 dovranno essere fatturati dai cedenti elettronicamente.</p>
<p>MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ACCISE Art. 4 ter</p>	<p>In sede di conversione del decreto in legge è stato interamente aggiunto l'articolo 4-ter contenente le modifiche al Testo Unico delle accise (TUA-D.Lgs. n. 504/95) le cui principali sono di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, fino a un massimo di tre scadenze fissate per il pagamento

	<p>delle accise; la rateizzazione può essere concessa per un minimo di 6 e un massimo di 24 rate mensili;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ viene disciplinata la richiesta dei rimborsi di accisa anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato; il rimborso non è ammesso per importi inferiori a 30 euro; ◆ per il recupero dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta si chiarisce che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva, previa notifica di un avviso di pagamento entro cinque anni (10 nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria); ◆ si dispone la conservazione dei documenti prescritti dalla legge per i cinque anni successivi a quello di imposta (10 per i tabacchi lavorati); ◆ sono introdotte forme di contraddittorio con il contribuente, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione al destinatario, questi può comunicare all'agenzia delle entrate osservazioni e richieste, che dovranno essere considerate dall'ufficio prima di notificare l'avviso di pagamento o di irrogare sanzioni; ◆ viene regolato l'uso della posta elettronica certificata per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle norme in tema di accisa; ◆ vengono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, prevedendo specifici obblighi di contabilizzazione a carico dei soggetti esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; ◆ si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per mille litri; ◆ viene chiarito che alcool e bevande sono esenti da accisa anche se utilizzati come combustibile per il riscaldamento o come carburante. ◆ è stata modificata la disciplina per i regimi di deposito fiscale di alcool e bevande alcoliche chiarendo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ che la produzione e la fabbricazione degli alcolici siano effettuate in regime di deposito fiscale, ✓ quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo; ✓ i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto. ◆ sono previste discipline specifiche per le accise sulla birra e sul vino.
<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E RAVVEDIMENTO Art. 5</p>	<p>L'articolo 5 riguarda la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, prevedendo che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possano essere integrate fino a quando i termini per l'accertamento non siano prescritti. In merito, a questa tanto attesa novità, l'integrazione può essere necessaria per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di un maggiore o di un minore imponibile,

- ◆ di un maggiore o di un minore debito d'imposta
- ◆ di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione con un limite per l'integrativa presentata oltre l'anno successivo.



Viene previsto che nel caso in cui **la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, **il credito scaturente dall'integrativa possa essere utilizzato in compensazione** per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente **la possibilità di far valere**, anche in sede di accertamento o di giudizio, **eventuali errori, di fatto o di diritto**, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

Anche **le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni**, fino a che i termini per l'accertamento non sono prescritti.

In particolare, fatta salva l'applicazione di sanzioni, le dichiarazioni IVA possono essere integrate fino al termine di prescrizione degli accertamenti. In particolare possono essere corretti errori/omissioni:

- ◆ che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
- ◆ che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:

- ◆ **presentate entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al **periodo d'imposta successivo**, può essere:
 - ✓ portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
 - ✓ utilizzato in compensazione;
 - ✓ chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti;
- ◆ **presentate oltre il termine** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, **può essere:**
 - ✓ chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
 - ✓ utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere,

	<p>anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.</p> <p>La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l'accertamento che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.</p> <p>La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni viene estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.</p> <p>L'articolo 5 modifica leggermente il testo dell'art. 22 TUIR prevedendo che dall'imposta determinata si possano scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Viene pertanto eliminato l'inciso che vincolava lo scomputo alle ritenute alla fonte operate anteriormente alla presentazione dei redditi.</p> <p>Viene inoltre chiarito che le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi; ◆ dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. <p>Ovviamente, le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate solo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.</p> <p>La stessa disciplina riguarda agenti e rappresentanti di commercio.</p>
<p>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ACCISE E IVA Art. 5- bis</p>	<p>L'articolo 5-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, disciplina la definizione agevolata delle controversie in materia di accise e dell'IVA afferente. In particolare, è stato previsto che per agevolare la soluzione del contenzioso, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di conversione, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, se le imposte oggetto del contenzioso si riferiscono a fatti verificatisi anteriormente al 1 aprile 2010.</p> <p>Il soggetto passivo d'imposta ha la facoltà di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al venti per cento dell'accisa e della relativa IVA senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni.</p> <p>Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate annuali, fino a 7, con aggiunta degli interessi⁵ alle seguenti condizioni:</p>

⁵ Gli interessi sono stabiliti sulla base di quanto previsto al comma 1284 del Codice Civile maggiorato di 2 punti.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ preventiva comunicazione al competente ufficio delle dogane ◆ versamento della prima rata entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. <p>I contenziosi con le caratteristiche per la definizione agevolata, possono essere sospesi a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui sopra, che dichiarino di volersi avvalere delle definizione agevolata per le controversie in materia di accise e IVA afferente. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.</p> <p>La definizione è possibile a condizione che sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instauratosi per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato.</p>	
DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI Art. 6	<p>Una delle principali novità contenuta nel decreto è la definizione agevolata dei ruoli. In particolare l'articolo 6 del D.L 193/2016 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016⁶, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le sanzioni incluse in tali carichi, ◆ gli interessi di mora (art. 30, comma 1, del D.P.R 602/73); ◆ le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999) <p>provvedendo al pagamento integrale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ somme a titolo di capitale e interessi; ◆ somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi ◆ rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento. 	
	Carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016	
	Importi da corrispondere	Importi da non corrispondere
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ somme a titolo di capitale e interessi; ◆ somme maturate a titolo di aggio sul capitale e sugli interessi ◆ rimborso delle spese per le procedure esecutive, e di notifica della cartella di pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ le sanzioni incluse in tali carichi, ◆ gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R 602/73; ◆ le sanzioni e le somme aggiuntive (art. 27 D. Lgs 46/1999)
	<p>La definizione agevolata può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.</p> <p>Per usufruire di questa definizione agevolata, il contribuente debitore deve manifestare all'Agente della Riscossione la volontà di avvalersene,</p>	

⁶ L'anno 2016 è stato aggiunto in sede di conversione del decreto in legge, in quanto inizialmente il termine previsto era il 2015

rendendo entro il 31 marzo 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla [modulistica](#) che lo stesso agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il 05.11.2016. Detta modulistica sarà sicuramente aggiornata in considerazione delle numerose modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.

Nella dichiarazione il debitore deve indicare:

- ◆ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
- ◆ la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro la stessa data **del 31 marzo** il debitore può integrare la dichiarazione presentata, per tenere conto delle modifiche della Legge di conversione.

Per il contribuente è possibile pagare l'importo determinato **dilazionandolo in 5 rate sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi** al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

- ◆ **il 70%** dell'importo complessivamente dovuto deve essere versato nel **2017**,
- ◆ **il restante 30%** deve essere versato nell'anno **2018**.

Pertanto, **entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori** che hanno presentato la dichiarazione per la definizione agevolata:

- ◆ **l'ammontare complessivo delle somme dovute,**
- ◆ **l'ammontare delle singole rate,** e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse in base ai seguenti criteri:
 - ✓ **per l'anno 2017,** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **luglio, settembre e novembre,**
 - ✓ **per l'anno 2018,** la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di **aprile e settembre.**

In generale **il pagamento delle somme dovute** per la definizione **può essere effettuato:**

- ◆ mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
- ◆ mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione in cui comunica l'importo dovuto;
- ◆ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

L'Agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili o presso il proprio sportello o nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.

Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta

- ◆ non ancora notificata la cartella di pagamento;
- ◆ non inviata l'informazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione;
- ◆ notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.

In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e

decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **non opera la preclusione della rateizzazione** se alla data di presentazione della dichiarazione per la rottamazione erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica:

- ◆ della cartella di pagamento;
- ◆ dell'avviso di accertamento;
- ◆ dell'avviso di addebito.

A seguito della presentazione della dichiarazione **vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero** dei carichi oggetto della stessa. Pertanto l'agente della riscossione, relativamente a tali carichi:

- ◆ non può avviare nuove azioni esecutive,
- ◆ non può iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- ◆ non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

In sede di conversione in legge del decreto è stato chiarito che sono sospesi per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata, **anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere con scadenza delle rate successiva al 31 dicembre 2016.**

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

- ◆ per determinare l'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi; di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- ◆ restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora;
- ◆ il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per **beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione apposita.**

Nella definizione agevolata **sono altresì inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti di composizione**

	<p>della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e eventuali somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano del consumatore.</p> <p>Sono esclusi dalla definizione agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; ◆ le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; ◆ le risorse proprie tradizionali (art. 2 della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio del 31.10.1994 e successive modifiche) e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione ◆ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (art. 14 CE n. 659/1999) ◆ le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. ◆ Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada le disposizioni introdotte (volte a escludere il pagamento di una serie di oneri accessori al debito fiscale) si applicano limitatamente agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.
<p>RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DEI CONTRIBUENTI Art. 6-bis</p>	<p>Un'altra novità introdotta in sede di conversione in legge del decreto è la possibilità per</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i tributaristi ◆ i consulenti tributari certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4) <p>di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione.</p>
<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI Art. 6-ter</p>	<p>In sede di conversione in legge è stata estesa la possibilità della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni fiscali, notificati negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.</p> <p>Comuni e Regioni possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.</p> <p>Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione del provvedimento attuativo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.</p> <p>Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; ◆ le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; ◆ il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. <p>La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero della definizione agevolata.</p> <p>In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p>Per le regioni di Trento e Bolzano le norme si applicano compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.</p>
<p style="text-align: center;">RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA Art. 7</p>	<p>Una novità molto attesa presente nel decreto è la riapertura dei termini della voluntary disclosure. Essa trova applicazione sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.</p> <p>In particolare, è stato aggiunto l'articolo 5-octies - Riapertura dei termini della collaborazione volontaria - al D. L. 167/90. Ecco in sintesi i punti essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Possibilità di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24.10.2016 al 31.07.2017. ◆ Possibilità di presentare l'istanza limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se entro il 30.11.2015 era già stata presentata domanda per le attività detenute in Italia. Analogamente, è possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary per le attività detenute all'estero. Entrambe queste fattispecie sono state introdotte in sede di conversione del decreto in Legge. ◆ Possibilità di integrazione della documentazione e informazioni aggiuntive sino al 30 settembre 2017. ◆ Possibilità di sanare le violazioni commesse fino al 30.09.2016. ◆ Per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria i termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati al 31.12. 2018. ◆ Per le istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta nel 2015 i termini di accertamento sono fissati al 30 giugno 2017. ◆ Esonero di compilazione del quadro RW per le attività 2016 e per la frazione del periodo precedente, se indicate analiticamente nella relazione di accompagnamento e purché si versi entro il 30/09/2017 quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

◆ Possibilità di **versamento spontaneo di quanto dovuto in autoliquidazione entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione**, con divieto espresso di compensazione.

◆ **Possibilità di versamento frazionato dell'imposta in tre rate mensili di pari importo**, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017, in questo caso con sanzioni.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

La riapertura della collaborazione volontaria prevede oltre alla regolarizzazione delle attività estere la regolarizzazione dei contanti o valori al portatore per i quali vige la presunzione, salvo prova contraria, che provengono da redditi conseguiti nel 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti.

Per tale regolarizzazione i contribuenti:

rilasciano una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del D. L 167/90,

provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi

provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà modulistica e modalità per la presentazione della domanda, in attesa **l'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha fornito le istruzioni in merito al modello da utilizzare per aderire alla voluntary sin dal 24 ottobre 2016, prevedendo che è possibile:**

◆ **utilizzare il "vecchio"** modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.13193 del 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ inviare via Pec una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. <p>Sanatoria per chi ha presentato la voluntary</p> <p>Il c. 2 dell'art. 7 prevede una sanatoria per i soggetti che hanno esperito la voluntary internazionale e, negli anni successivi, hanno ommesso di dichiarare attività e investimenti esteri, purché adempiano entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.</p> <p>Anagrafe italiani residenti all'estero</p> <p>Per potenziare l'attività di accertamento fiscale i comuni devono inviare, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i dati dei richiedenti all'Agenzia delle Entrate, al fine della formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. Le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge e cioè entro il 24 gennaio 2017.</p> <p>In fase di prima attuazione di tali disposizioni, le attività dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1 gennaio 2010. Ai fini della formazione delle liste selettive si tiene conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.</p>
<p>SOPPRESSIONE DEGLI STUDI DI SETTORE Art. 7-bis</p>	<p>Attesissima la norma presente all'articolo 7-bis del decreto e introdotta solo in sede di conversione in legge che abolisce gli studi di settore. Saranno indici sintetici di affidabilità fiscale, con collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili (esclusione/riduzione dei termini per gli accertamenti) a sostituire gli studi di settore. Tali indici saranno introdotti con decreto ministeriale dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.</p> <p>Contestualmente all'adozione degli indici di affidabilità, cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.</p>
<p>SPESE DI FUNZIONAMENTO ANAC Art. 7-ter</p>	<p>All'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non si applica il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di almeno il 20 % previsto dalla normativa vigente nel limite di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 milione di euro nel 2016; ◆ 10 milioni annui a decorrere dal 2017.

**DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE
FISCALE**

Art. 7-quater

Al decreto legge 193 in sede di conversione è stato introdotto il corposo articolo 7-quater, composto da 48 commi di semplificazioni fiscali. Le **principali semplificazioni** introdotte sono le seguenti:

- ◆ eliminazione della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari. Per le imprese la presunzione di evasione scatta per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili;
- ◆ dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni si effettua secondo il cambio utilizzato in bilancio in base ai corretti principi contabili;
- ◆ la riserva di traduzione presente nel bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12. 2016;
- ◆ per i lavoratori autonomi le spese di viaggio e di trasporto sono, al pari degli alimenti e bevande, escluse dal reddito di lavoro autonomo se sostenute dal committente. La norma decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- ◆ introduzione della notifica mediante posta certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti a partire dal 1 luglio 2017. Per le modalità tecniche, si attende un Provvedimento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione;
- ◆ posticipo al 31 marzo di ciascun anno del termine per la consegna, ai soggetti interessati, della certificazione unica dei sostituti d'imposta. La nuova data si applica già alla consegna delle certificazioni relative all'anno 2016;
- ◆ sospensione dei termini, dal 1° al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, ad esclusione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- ◆ sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R 600/73 e art. 54 DPR 633/72) dei controlli formali (36-ter DPR 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- ◆ cumulabilità dei termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione al periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale;
- ◆ posticipo dal 16 al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'IRPEF e dell'IRAP e posticipo dell'Ires e Irap per le società di capitali dal giorno 16 all'ultimo giorno del mese di riferimento; i nuovi termini si applicano dal 1 gennaio 2017;
- ◆ soppressione della comunicazione degli acquisti senza addebito di IVA effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori

economici italiani, soggetti passivi IVA. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2017.

- ◆ superamento dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fermo restando l'obbligo di indicazione in dichiarazione, dei versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE);
- ◆ in tema di cedolare secca sugli affitti, la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:
 - ✓ effettuando i relativi versamenti,
 - ✓ dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

Rimane ferma, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione in misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;

- ◆ a partire dal 2017 i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alla dichiarazione, possono pagare l'imposta di bollo in modo virtuale. Le specifiche tecniche per l'esercizio dell'opzione saranno definite da un futuro provvedimento;
- ◆ nel Tuir viene sostituita, a parte quale eccezione, la locuzione "mancato rinnovo" per l'esercizio di opzioni per i regimi fiscali con la locuzione "revoca". Con questa modifica le opzioni esercitabili ai sensi del TUIR si intendono tacitamente prorogate oltre il limite naturale, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato;
- ◆ si chiarisce che a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, è prevista la tacita proroga dei regimi di:
 - ✓ tassazione per trasparenza,
 - ✓ consolidato nazionale e mondiale,
 - ✓ tonnage tax;
- ◆ soppressione dell'obbligo dell'F24 telematico per i contribuenti non titolari di partita Iva, i quali possono presentare di nuovo in banca il modello F24 cartaceo, anche se di importo superiore a 1000 euro; per i titolari di partita Iva nulla cambia;
- ◆ innalzamento da 15.000 a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi IVA subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario;
- ◆ modifiche della disciplina relativa alla dichiarazione e al pagamento dell'imposta sostitutiva degli enti che effettuano operazioni di credito a medio-lungo termine (DPR 601/73). Tali modifiche hanno effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.
- ◆ dal 1° luglio 2017 la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali da corrispondere Uffici Provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate deve essere effettuata mediante F24, contrassegni sostitutivi, carte di debito o

	<p>prepagate, modalità telematiche o altri strumenti di pagamento elettronico. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate determinerà le modalità attuative;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 01 febbraio 2017 l'apertura oraria delle conservatorie immobiliari viene fissato dalle 8.30 alle ore 13. Inoltre, dal 1° luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545. ◆ nel processo civile e amministrativo la registrazione delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da reato deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute definitive mentre nel processo penale la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni (in luogo dei vigenti 5 giorni) dal passaggio in giudicato. ◆ chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Inoltre, viene eliminata la sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini IVA ◆ i CAF e i professionisti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti possono completare entro il 23 luglio di ciascun anno le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ✓ comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni; ✓ consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; ✓ trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte. <p>Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80 % delle dichiarazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la dichiarazione precompilata, può essere inviata dal contribuente entro il 23 luglio di ciascun anno; ◆ in caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai CAF e dai professionisti questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre previsto dalla legislazione vigente, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tal caso è dovuta la sola sanzione, riducibile ai sensi delle norme previste per il ravvedimento operoso.
<p>LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI Art. 7-quinquies</p>	<p>In sede di conversione in legge del decreto 193 è stata prevista una norma sulle agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti, che consistono nell'abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.</p> <p>Per rientrare in tale agevolazione sono richieste contestualmente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di

	<p>lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; ◆ corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. <p>Se non sussistono tutte le condizioni, è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, che concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF.</p>						
<p>SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI IN REGIME DEI "MINIMI" Art. 7- sexies</p>	<p>L'articolo 7-sexies contiene una semplificazione per i contribuenti minori, prevedendo che le cessioni all'esportazione non imponibili siano ammesse nel regime dei minimi, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.</p>						
<p>ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELLA GEOTERMIA Art. 7-septies</p>	<p>Per quanto riguarda le imprese di geotermia, l'articolo 7-septies dispone che la concessione della garanzia del "Fondo di garanzia per le imprese nel settore della geotermia" sulle operazioni finanziarie di medio lungo termine finalizzate all'attività di impresa di ricerca e sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale copre fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora.</p>						
<p>DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL CAPO III DEL D. L 193/2016</p>	<p>Il capo III del D. Lgs 193/2016 riguarda Misure urgenti per il finanziamento di esigenze indifferibili. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nei singoli articoli:</p> <table border="1" data-bbox="416 1301 1442 2060"> <tr> <td data-bbox="416 1301 719 1585"> <p>Art. 8 - Finanziamento Fondo occupazione</p> </td> <td data-bbox="719 1301 1442 1585"> <p>Per il 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Anche il fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 4 milioni per sostenere accordi governativi per i casi di rilevante interesse per l'economia nazionale comportanti notevoli ricadute occupazionali.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1585 719 1870"> <p>Art. 9 - Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL</p> </td> <td data-bbox="719 1585 1442 1870"> <p>E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1870 719 2060"> <p>Art. 10 - Finanziamento investimenti FS</p> </td> <td data-bbox="719 1870 1442 2060"> <p>E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. – "Parte investimenti", aggiornato al 2016. Le risorse sono destinate per la sicurezza e</p> </td> </tr> </table>	<p>Art. 8 - Finanziamento Fondo occupazione</p>	<p>Per il 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Anche il fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 4 milioni per sostenere accordi governativi per i casi di rilevante interesse per l'economia nazionale comportanti notevoli ricadute occupazionali.</p>	<p>Art. 9 - Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL</p>	<p>E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p>	<p>Art. 10 - Finanziamento investimenti FS</p>	<p>E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. – "Parte investimenti", aggiornato al 2016. Le risorse sono destinate per la sicurezza e</p>
<p>Art. 8 - Finanziamento Fondo occupazione</p>	<p>Per il 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Anche il fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 4 milioni per sostenere accordi governativi per i casi di rilevante interesse per l'economia nazionale comportanti notevoli ricadute occupazionali.</p>						
<p>Art. 9 - Partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL</p>	<p>E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 17.388.000 per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata "Operazione Ippocrate" e alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL).</p>						
<p>Art. 10 - Finanziamento investimenti FS</p>	<p>E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.a. – "Parte investimenti", aggiornato al 2016. Le risorse sono destinate per la sicurezza e</p>						

		l'efficientamento della rete ferroviaria.
	Art 10-bis – Finanziamento linea Milano- Saronno	E' autorizzata la spesa di 16 milioni per il 2016 per la "riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho- Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno".
	Art. 11- Misure urgenti per il trasporto regionale	A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, è attribuito: <ul style="list-style-type: none"> ◆ alla Regione Campania un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro, ◆ alla regione Molise un contributo straordinario di 90 milioni di euro
	Art. 12- Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza	Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016.
	Art. 12-bis – Misure per gli insediamenti di comunità di nomadi nel territorio di alcune regioni	L'articolo 12-bis è stato inserito in sede di conversione e destina al completamento degli interventi a favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse non utilizzate a suo tempo assegnate ai commissari per l'emergenza nomadi tra il 2008 e il 2009.
	Art. 13- Rifinanziamento Fondo PMI e misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare	La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è incrementata di 895 milioni di euro per l'anno 2016. Ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del MISE. In sede di conversione è stato inserito il comma 1-bis che istituisce presso l'Ente Nazionale per il microcredito, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. L'istituzione è finalizzata: <ul style="list-style-type: none"> ◆ a garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito ◆ a garantire una verifica qualitativa e quantitativa dei servizi effettivamente prestati. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie.
	Art. 14- Potenziamento di tax credit per il cinema e l'audiovisivo	Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico è

		<p>incrementato di 60 milioni.</p> <p>Si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, affidando il ruolo Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale Serie A destini il 10% delle risorse:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per lo sviluppo dei settori giovanili delle società,◆ per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili◆ per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili,◆ per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi◆ per lo sviluppo dei Centri federali territoriali (per la formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra i 12 e i 14 anni) <p>È aggiunto il comma 1-ter che dispone che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e ai luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato possano essere destinati anche alla valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura.</p>
--	--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti